

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° luglio 2008, n. 458.

Art. 34 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26. Modalità e criteri per la realizzazione di opere pubbliche derivate da processi di partecipazione. Definizione linee guida.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Politica della Casa, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e Partecipazione;

VISTO l'art. 34 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n.26, relativo alle opere pubbliche derivate da processi di partecipazione, con il quale viene istituito nell'ambito dell'UPB E52, il capitolo denominato: "Oneri relativi alla realizzazione di opere pubbliche progettate mediante processi partecipativi dei cittadini", con uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del triennio 2008-2010, con il vincolo di destinare il 20 per cento di detto finanziamento ai comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti;

CONSIDERATO che:

- il comma 2 del sopra citato articolo 34 stabilisce che lo stanziamento regionale non può superare complessivamente, per ogni ente locale, la somma di 300 mila euro anni e che gli oneri relativi al processo di partecipazione gravano per un massimo del 10 per cento sul totale del finanziamento regionale;
- il comma 3 dello stesso articolo prevede che allo stanziamento possano accedere i comuni e che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di lavori pubblici, individui i criteri e le modalità per accedere al finanziamento previsto dal comma 1 del medesimo articolo e delinea le linee guida del processo di partecipazione alle quali debbono conformarsi gli enti locali interessati;

RITENUTO di stabilire che le modalità e i criteri per la concessione di tali finanziamenti sono quelli già individuati con la deliberazione di Giunta n. 711 del 04.08.2005, così come modificata da ultimo con la deliberazione di Giunta n. 589 del 31.07.2007, non prendendo in considerazione il punto D ed F dei criteri stessi, in quanto non applicabile alla fattispecie, e per quanto concerne la popolosità dei comuni si farà riferimento agli abitanti residenti al 31.12.2007. In caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio;

RITENUTO, altresì, di stabilire in 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera il termine ultimo per la presentazione alla Regione Lazio delle proposte di contributo finanziario per le opere pubbliche derivate dai processi di partecipazione;

RITENUTO, inoltre, di stabilire che i comuni beneficiari dovranno provvedere all'approvazione del progetto definitivo entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di comunicazione di concessione del contributo;

RITENUTO di affidare ad una apposita commissione, costituita da 4 componenti individuati dagli Assessori proponenti, l'organismo che avrà il compito di redigere, ai sensi dei sopracitati criteri e modalità, le graduatorie, una per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed una per gli altri comuni, delle proposte di contributo pervenute alla Regione;